



ATTI *della*
ACCADEMIA PELORITANA
DEI PERICOLANTI

CLASSE DI LETTERE, FILOSOFIA E BELLE ARTI

LXXXIX 2013 - XCV 2019

ISSN 2723-957



ATTI *della*
ACCADEMIA PELORITANA
DEI PERICOLANTI

CLASSE DI LETTERE, FILOSOFIA E BELLE ARTI

LXXXIX 2013 - XCV 2019

ISSN 2723-9578

DIRETTORE DEL COMITATO EDITORIALE

Prof. Vincenzo Fera, *Accademia Peloritana dei Pericolanti*

COMITATO EDITORIALE

Prof. Vincenzo Fera, *Accademia Peloritana dei Pericolanti*

Prof. Giuseppe Giordano, *Accademia Peloritana dei Pericolanti*

Prof. Michela D'Angelo, *Accademia Peloritana dei Pericolanti*

COMITATO TECNICO

Nunzio Femminò, *Sistema Bibliotecario di Ateneo - Messina*

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

GA Design | Giusy Algeri (Messina)

Contatto principale: fera@unime.it

Sito web: <http://cab.unime.it/journals/index.php/APLF>

Sommario

LUCIA ABBATE	
<i>Il toponimo “Giostra” e la sua storia linguistica</i>	7
SERGIO PIRARO	
<i>Le français langue d’intégration au Québec et en France</i>	15
ROSARIA CATANOSO	
<i>Una biografia, emblema di un periodo storico</i>	27
SERGIO PIRARO	
<i>Su alcuni aspetti della competenza di comunicazione nell’apprendimento del FLE: le quattro competenze</i>	37
STEFANIA GUARNERI	
<i>La lingua delle pagine economiche nella stampa italiana dell’ultimo decennio</i>	59
MARÍA MONTSERRAT VILLAGRÁ TERÁN	
<i>Homenaje a Santa Teresa de Jesús en el V centenario de su nacimiento</i>	79
SERGIO PIRARO - PAOLA LABADESSA	
<i>Bellezze e colori della Sicilia. Resoconti di viaggiatori francesi del XIX secolo</i>	91
MARIA ANTONIETTA BARBÀRA	
<i>La donna ebraica</i>	103
ANNAMARIA CHILÀ	
<i>Una traduzione fonologica dal greco al latino: spunti dalla linguistica acquisizionale e alcuni raffronti tipologici</i>	121

ANNA MARIA CALAPAJ
Paolo Aglioti e Lodovico Antonio Muratori: appunti da un carteggio 131

FRANCESCA TUCCARI
La campagna d'Etiopia in Flaiano e Ghermandi: dallo "sgabuzzino delle porcherie" agli uomini "alleati del diavolo" 147

Plurilinguismo e mondo del lavoro. Atti del Convegno
(Università di Messina, Catania, Ragusa, Enna, Palermo: 19-24 marzo 2012)
Giornata di Studi dell'Università di Messina

MARIA GABRIELLA ADAMO
Plurilinguismo e mondo del lavoro. Lingue e profili professionali: esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia, con particolare riferimento all'area dello Stretto 171

ENRICA GALAZZI
Plurilinguismo e mondo del lavoro. Lingue e profili professionali: esperienze, difficoltà e orientamenti in Sicilia, con particolare riferimento all'area dello Stretto 175

JEAN-RENÉ LADMIRAL
Le métier du traductologue. De la recherche en traduction. Quels enjeux et quelles perspectives à l'heure actuelle? 179

RENÉ CORONA
De quelques considérations, réflexions et questions à propos de la langue française et du monde du travail 195

MARIE-FRANÇOISE GUICHARD - DOMENICA IARIA
Profil des étudiants de Langues à Messine: analyse de leur choix d'étude et de leurs perspectives de travail 203

SERGIO PIRARO
Competenze linguistiche e mondo del lavoro: quale futuro per i laureati dell'area dello Stretto di Messina? 215

CATHERINE BUGGÉ	
<i>Importanza e specificità delle lingue attraverso le esperienze lavorative di alcuni laureati dell'Ateneo di Messina tra Europa e Canada</i>	221
MARIA ROSARIA GIOFFRÈ	
<i>Lettera per un'assenza</i>	227
G. MAURIZIO BALLISTRERI	
<i>Plurilinguismo, multiculturalismo, diritti collettivi in Europa</i>	229
PAOLA RADICI COLACE	
<i>Orientamento e studio delle lingue straniere</i>	235
ANTONIO LAVIERI	
<i>Tradursi fra le lingue. Il plurilinguismo in prima persona</i>	239
GIUSEPPE TROVATO	
<i>La Mediazione Linguistica e culturale: definizione, formazione e mondo del lavoro</i>	243
PAOLA LABADESSA	
<i>Passaggi nell'area dello Stretto: testimonianze, esperienze, prospettive</i>	251

G. MAURIZIO BALLISTRERI*

Plurilinguismo, multiculturalismo, diritti collettivi in Europa

Introduzione

L'impegno europeo, volto a diffondere il multilinguismo nel continente, ha fatto sì che l'Europa divenisse uno dei leader nella tecnologia linguistica, e lo sviluppo di tali strumenti è diventato una priorità che ha reso sempre più fitta la rete delle relazioni internazionali, facendo diventare economicamente conveniente per le imprese europee la collaborazione sul mercato unico europeo.

L'Europa, tramite le tecnologie linguistiche, promuove e preserva le diversità culturali come patrimonio europeo da mettere alla portata di tutti. Nella carta dei diritti fondamentali, assieme all'apertura ad altre culture, al rispetto dell'individuo, alla tolleranza e all'accettazione dell'altro, figurano gli artt. 21 e 22 i quali vietano qualsiasi forma di discriminazione che scaturisce da numerose cause, tra le quali viene indicata pure la lingua.

1. *Plurilinguismo e diritto*¹

Ciò vale pure per il diritto, anche se va sottolineato come concetti e istituti giuridici siano intimamente collegati con le vicende intellettuali e culturali di un dato contesto e, quindi, con la lingua con cui questo si esprime.

* *Università di Messina.*

¹ Per una trattazione più ampia dell'argomento si veda, tra altri citati in bibliografia, Barbara Pozzo, *La traduzione dall'inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo*

Il giurista nazionale è imbrigliato nel suo linguaggio giuridico che risente di questa o quell'altra innovazione apportata dalle diverse correnti di pensiero. Di più: il linguaggio giuridico di un dato ordinamento riverbera tassonomie specifiche, che si sono sviluppate nel corso di anni, decenni, secoli, millenni e che sono propri dello sviluppo storico di un dato sistema giuridico.

Ne risultano spesso concetti intraducibili nelle altre esperienze.

Si provi a tradurre *Rechtsgeschäft* in quegli ordinamenti che non hanno risentito della Pandettistica tedesca. L'esperimento darà certo risultati positivi in Italia, in Spagna e in Portogallo, ove è stato appositamente coniato un neologismo per far fronte alle novità introdotte dalla circolazione della dottrina tedesca, ma non in Francia o in Gran Bretagna, ove invece si è imposta una certa refrattarietà alla recezione del formante dottrinale tedesco. Ma, per restare molto più prosaicamente in Italia, si provi a spiegare a un giurista straniero la differenza tra *decadenza e prescrizione*, tra *interessi legittimi* e *diritti soggettivi* con cui è solito operare il giurista italiano e ci si renderà conto che la spiegazione apparirà assai ardua, ove non si svelino i retroscena storici e culturali che hanno portato allo sviluppo di tali distinzioni, sconosciute in altri ordinamenti europei.

In definitiva, l'esperienza maturata all'interno della scienza comparatistica in materia di traduzione giuridica aveva dato già i suoi frutti, quando ci si è cominciato a porre il problema rispetto al multilinguismo europeo.

Se queste sono le difficoltà poste – in generale – dalla traduzione giuridica, occorre però sottolineare che esse si sviluppano con maggior enfasi nel contesto comunitario, ove la lingua gioca un ruolo fondamentale nel processo di armonizzazione del diritto.

A fronte di tali esigenze, appare opportuno mettere in luce alcune problematiche suscitate dall'impiego da parte del legislatore comunitario di un particolare stile di redazione degli atti comunitari: lo *jus commune* del Continente.

Non deve trarre in inganno il fatto che anche nel linguaggio giuridico inglese si trovino una serie di latinismi, retaggio del lavoro degli ecclesiastici

all'interno della *Curia Regis*, i quali impiegavano il latino come lingua dotta del tempo, e non necessariamente come lingua delle fonti romane. Per un lungo periodo di tempo, poi, l'evoluzione del linguaggio di *Common Law* fu profondamente influenzato dal francese che i Re Normanni parlavano a Corte, tanto che gli storici del diritto inglese hanno spesso messo in evidenza l'importanza del cosiddetto *Law French*, nello sviluppo della loro lingua del diritto. In linea generale si può dunque affermare che le difficoltà di traduzione dall'inglese giuridico verso le altre lingue europee, derivino da questa autonoma evoluzione del sistema di *Common Law* rispetto al resto dell'Europa, che ha reso alcune delle sue istituzioni uniche e alcuni dei suoi concetti, come il *trust*, semplicemente in traducibili.

2. Multiculturalismo, plurilinguismo e diritti collettivi

Il tema del plurilinguismo in Europa deve essere affrontato nell'ambito del multiculturalismo del Vecchio Continente.

E in questa prospettiva, nella trattazione dei diritti collettivi in una società multiculturale, si verifica la tensione tra diritti individuali e diritti collettivi². I diritti umani vengono invocati come standard giuridico e assiologico nella soluzione del conflitto tra diritti dell'individuo e diritti del gruppo. Più ampiamente, i diritti umani sono un mezzo di cui l'universalismo liberale si avvale per escludere la stessa postulabilità dei diritti collettivi. Diritti collettivi e diritti umani non possono essere concepiti secondo un rapporto di opposizione. I diritti umani, infatti, sono individuali e collettivi. Soltanto la reale apertura di un confronto interculturale sui diritti universali può condurre alla comprensione delle ragioni per le quali, in una società multiculturale, l'attribuzione dei diritti collettivi può diventare necessaria.

La revisione del tradizionale paradigma liberale dell'universalismo occidentale si coniuga alla disarticolazione della dicotomia diritti umani/diritti

² Nel sito del Centro di Documentazione "L'altro diritto" (Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze), alla sezione «Ricerche» (*I migranti e i loro diritti*) la questione dei diritti è affrontata anche dal punto di vista del genere. Nella stessa sezione, Rosaria Piroso si occupa di problemi concernenti il confronto multiculturale e multilinguistico (*Multiculturalismo: dibattito teorico e soluzioni normative*).

collettivi. In una concezione dei diritti umani *ex parte populi*, i diritti collettivi contribuiscono in modo determinante a rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. I diritti devono essere disancorati dalla concettualizzazione dei fondamenti e del soggetto dei diritti per essere riconcettualizzati in senso multiculturale. Infatti, un discorso che oltrepassi la ricerca del fondamento non comporta, per ciò stesso, una visione attenuata dell'inderogabilità e dell'indisponibilità dei diritti fondamentali. Se, poi, si evita di stereotipizzare il soggetto dei diritti, i diritti recuperano la loro valenza effettiva di strumenti di tutela.

Dunque, quale caratterizzazione dei diritti può avere una portata transculturale? Quale concezione del diritto occorre privilegiare per riuscire ad abbattere la compartimentazione tra universi giuridici, culturali, antropologici e, dunque, la loro gerarchizzazione? I diritti dovrebbero essere intesi, non tanto come qualità o proprietà degli individui, ma come espressione dei "claims", qualificabili come processi collettivi. Una concezione rivendicativa dei diritti attenua la dicotomia tra diritti individuali e diritti collettivi e scioglie la contrapposizione tra diritti collettivi e diritti umani. Diritti essenzialmente 'politici' possono essere azionati, per esempio, dalla donna migrante contro il gruppo di appartenenza, ma anche con il gruppo di appartenenza contro la società di approdo. Inoltre, se si considerano i diritti come pratiche sociali, non si dà l'esigenza di ricorrere a categorie filosofiche fondative o di appellarsi a supposti universalismi antropologici.

Il discorso sui diritti collettivi sviluppato nel lavoro, non vuole avere, dunque, alcuna attitudine fondazionalista, ma, piuttosto, intende ricondursi all'eminenza fattuale della problematica multiculturalista.

I diritti collettivi nascono per rendere possibile, attraverso un paradigma di tutela collettiva, la garanzia di diritti individuali altrimenti circoscritti nell'ambito del *law in books*. Chi pone il condizionamento culturale a fondamento dell'antitesi autonomia individuale/diritti culturali dimentica che anche il diritto ha una forte capacità di incidenza sulla vita dei soggetti; dunque, non è in gioco soltanto l'influenza che le culture o i gruppi possono esercitare sui singoli. In una società multiculturale, questo dato priva di senso ogni atteggiamento che sovradimensiona la 'cultura'.

Dal momento che il diritto incide significativamente sulla vita degli individui, condizione essenziale è che esso non funzioni soltanto come 'neutro' meccanismo di regolazione: il diritto deve tornare ad essere uno

strumento di emancipazione. Il riconoscimento dei diritti collettivi, infatti, non si pone in contrasto con il linguaggio dei diritti. I gruppi minoritari chiedono forme di tutela giuridica, non la ‘tutela ecologica’ di culture inconciliabili con quelle delle società di approdo. Diventa superfluo dibattere sulle *loro* culture, quando il punto è garantire loro diritti: “*To complicating western universalism*”.

Dunque, anche l’universalità dei diritti deve essere posta al centro di un confronto interculturale, che necessita dello sviluppo del plurilinguismo.

BIBLIOGRAFIA

- BARNARD C., *EC Employment Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- BLANPAIN R., *Diritto del lavoro e relazioni industriali nella Comunità europea*, Roma, Edizioni Lavoro, 1991.
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.
- CASSESE A., *I diritti umani oggi*, Bari, Laterza, 2005.
- JACOMETTI V., POZZO B. (cur.), *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento – Redazione, traduzione ed interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Milano, Giuffrè, 2006.
- MATTILA H.E.S., *Comparative Legal Linguistics*, Aldershot, Ashgate, 2006.
- POZZO B., *Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology*, in *European Review for Private Law*, 2003, 754.
- POZZO B., TIMOTEO M. (cur.), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano, Giuffrè, 2008.
- ROCCELLA M., TREU T., *Diritto del lavoro della comunità europea*, Padova, Cedam, 2009.
- RODIÈRE P., *Droit Social de l'Union Européenne*, Paris, L.G.D.J., 2008.
- SACCO R., CASTELLANI L. (cur.), *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino, Harmattan it., 1999.

Articolo presentato nel marzo del 2013. Pubblicato online a settembre 2020.

©2020 by the Author(s); licensee Accademia Peloritana dei Pericolanti (Messina, Italy).

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Lettere Filosofia e delle Belle Arti
LXXXIX 2013 - XCV 2019

DOI: 10.6092/2723-9578/APLF.1.2020.229-234

